

## **TI\_GERICHTE 34.2005.36 vom 24. November 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-11-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2005.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2005.36)

FR: TI\_GERICHTE 34.2005.36 du 24 novembre 2005

IT: TI\_GERICHTE 34.2005.36 del 24 novembre 2005

### **Regeste**

assicurato chiede il versamento di interessi remunerativi sulla rendita intera d'invalidità e sul capitale d'invalidità riconosciuti dall'istituto previdenziale con effetto retroattivo, richiesta giudizialmente respinta

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l'attribuzione di interessi su delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale riconosciute retroattivamente all'attore a far tempo dal 1. febbraio 2003 e versate nel giugno 2004, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 2.2. Tema del contendere è il versamento di interessi, per un importo complessivo di fr. 4'835 (oltre interessi di mora dal 1. luglio 2004), sulla rendita intera e sul capitale d'invalidità concessi all'attore dalla fondazione convenuta a dipendenza dell'invalidità completa riconosciuta dall'UAI con effetto retroattivo dal 1. febbraio 2003. Non sono invece oggetto di verifica giudiziale l'ammontare delle prestazioni dovute all'assicurato. 2.3. In concreto, va preliminarmente stabilito qual è il regolamento previdenziale applicabile, ritenuto che il Regolamento della Fondazione di previdenza \_\_\_\_\_, applicabile dal 1. gennaio 1996 (doc. C), è stato successivamente sostituito dal Regolamento della Fondazione CV 1 in vigore dal 1. gennaio 2003 (doc. 1, 9, C). Secondo i principi generali del diritto, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; H. U Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 67). Questi principi valgono anche in caso di mutamento delle disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza. La loro applicazione non causa difficoltà nell'ipotesi in cui si è confrontati con un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo (SVR 1994 BVG no. 12 p. 31; DTF 119 V consid. 2). Nel caso di una situazione durevole, non ancora evoluta nell'istante in cui interviene il cambiamento di legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo vi sia una disposizione transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e propria (si tratta della cosiddetta "retroattività impropria", DTF 121 V consid. 1a e dottrina ivi citata; cfr. anche R. Schnyder, Minimal Standards im nichtstreitigen Verfahren der

beruflichen Vorsorge, Referat am 477 Veranstaltung des schw. Institut für Verwaltungskurse, St. Gallen, p. 11). Per quanto riguarda in particolare il diritto e l'ammontare della rendita di invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all'epoca in cui è iniziata l'incapacità lavorativa che ha causato l'invalidità (DTF 121 V 97; SZS 1997 p. 411). In effetti la situazione di fatto dalla quale deriva il diritto alle prestazioni non è l'inizio dell'incapacità di lavoro, considerata come evento isolato nel tempo, bensì l'incapacità di lavoro come tale, che è uno stato di fatto duraturo. La situazione giuridica che dà luogo ad una rendita di invalidità dura, quindi, fino al momento della nascita del diritto alle prestazioni (DTF 121 V 101 consid. 1c). D'altra parte, in una vertenza concernente l'aumento del grado d'invalidità (da parziale a totale) di un'assicurata beneficiaria di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale, il TCA dapprima e il TFA in seguito hanno avuto modo di precisare che l'aumento del grado d'invalidità non è un nuovo evento assicurato, ma è semplicemente una modifica dell'evento previsto dagli art. 23segg. LPP (vale a dire la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza; DTF 118 V 35; cfr. STFA non pubblicata del 1. marzo 1996 nella causa P., B 19/94 - menzionata nel Bollettino della previdenza professionale n. 36 edito dall'UFAS - che conferma la sentenza del TCA resa in data 14 febbraio 1994, CP 26/93). Tale aumento del tasso d'inabilità dà di conseguenza luogo ad un aumento della prestazione assicurativa. Ciò in analogia con le altre materie della sicurezza sociale e, segnatamente, con l'art. 41 LAI (cfr. Pratique VSI 2002 pag. 147 seg.; cfr. anche l'art. 22 cpv. 1 LAINF e l'art. 26 LAM). Di conseguenza, in caso di peggioramento del grado d'inabilità l'istituto di previdenza tenuto a corrispondere la rendita parziale dovrà adattare la prestazione al mutato tasso d'incapacità a decorrere dal momento in cui l'UAI, in via di revisione (art. 41 LAI e art. 88a OAI), riconosce il diritto alla rendita più elevata (DTF 118 V 35segg. e Moser, op. cit. in SZS 1995 pag. 416). Considerato come per la giurisprudenza la modifica del grado d'invalidità (riconducibile alla medesima causa) non costituisce di principio un nuovo evento assicurato, ma semplicemente la modifica dell'evento previsto all'art. 23 LPP, ossia la revisione dell'invalidità, per la fissazione dell'ammontare della prestazione dovuta in ragione dell'aumento del grado d'inabilità sono determinanti le medesime basi legali e regolamentari che furono determinanti per la fissazione della rendita parziale erogata in precedenza e, quindi, nel momento del realizzarsi dell'evento previdenziale "invalidità" (vale a dire nel momento dell'inizio della pretesa alla rendita parziale) (cfr. Moser, op. cit. in SZS 1995 p. 416, 419-421). In concreto, premesso che dal fascicolo processuale si evince, peraltro incontestatamente, che l'aumento del grado d'invalidità di AT 1 sia da ascrivere ad un peggioramento dei medesimi problemi alla salute che già avevano originato l'attribuzione della mezza rendita e, quindi, alla stessa causa, a ragione quindi le parti partono dal presupposto che le prestazioni d'invalidità dovute all'attore a far tempo dal febbraio 2003 siano da stabilire sulla base del Regolamento della Fondazione \_\_\_\_\_ valido dal 1. gennaio 1996 (doc. C). 2.4. In concreto la Fondazione convenuta ha riconosciuto il diritto, di AT 1, alle prestazioni d'invalidità dovutegli a dipendenza dell'aumento del grado d'invalidità accertato dall'UAI con provvedimento del 29 aprile 2004 e con effetto retroattivo dal 1. febbraio 2003 (doc. 14, 18). Secondo l'attore gli interessi "rimunerativi" sulle prestazioni arretrate sarebbero dovuti in considerazione del fatto che dal momento in cui è sorta l'invalidità a quello in cui gli importi assicurati sono stati versati, sono stati prodotti frutti civili di spettanza dell'assicurato, e questo conformemente ai principi generali del diritto privato che trovano applicazione analogica e

suppletoria nel diritto amministrativo e, in concreto, della previdenza professionale (cfr. I consid. 5). Per le considerazioni che seguono, a tale assunto non può essere prestata adesione.

2.5. L'art. 26 cpv. 1 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull'assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l'istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b). Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI: " Il diritto alla rendita secondo l'art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato: a. presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40%, oppure b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media." L'inizio del diritto alla rendita è quindi coordinato con l'assicurazione invalidità: un assicurato che riceve una rendita da parte dell'AI ha quindi di principio diritto ad una rendita della previdenza professionale a partire dal medesimo momento (SZS 1997 p. 554). Gli art. 23 segg. del Regolamento della Fondazione di previdenza \_\_\_\_\_ in vigore dal 1. gennaio 1996, applicabile in concreto, con riferimento alle prestazioni di invalidità prevedono, tra l'altro, quanto segue: " b) Prestations en cas d'invalidité 23 Rente d'invalide 23.1 Droit à une rente d'invalide Lorsqu'un assuré devient totalement incapable de gain par suite d'une maladie (risque accidents exclu) avant qu'il n'ait atteint l'âge de la retraite, il a droit à une rente d'invalide à l'expiration d'un délai d'attente de 24 mois ou dès que s'éteint le droit aux prestations de l'assurance d'indemnités journalières de l'entreprise. Il y a incapacité de gain lorsque l'assuré, du fait d'une maladie (y compris la perte des forces intellectuelles et physiques), n'est plus capable passagèrement ou de manière durable d'exercer sa profession ou une autre activité qui correspondre aux connaissances, aux capacités et à la position sociale antérieure de l'assuré. Le droit aux prestations cesse le jour du décès de la personne assurée, mais, au plus tard, lorsque celle-ci recouvre une capacité de gain de plus de 75% ou qu'elle atteint l'âge terme. Les conditions de l'art. 13.2 sont applicables en cas d'incapacité de gain par suite d'accident. 23.2 Importance de la rente d'invalide En cas d'incapacité total de gain, la rente d'invalidité se monte à 50% du gain annuel assuré. En cas d'incapacité de gain partielle, les prestations sont adaptées au degré de l'incapacité; une incapacité de gain de moins de 25% ne donne droit à aucune prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des prestations complètes. En cas de modification du degré de l'incapacité de gain, la rente d'invalide est adaptée en conséquence. (...) 25 Capital d'invalidité 25.1 Droit à un capital d'invalidité Le droit à un capital est accordé à condition que l'incapacité de gain (risque accidents exclu) puisse être considérée comme vraisemblablement durable et que le délai d'attente de 6 mois été dépassé. 25.2 Importance du capital d'invalidité Le capital d'invalidité si monte, en cas d'incapacité total de gain, à 100% du gain annuel assuré. Le capital est versé proportionnellement au degré de l'incapacité de gain; une incapacité de moins de 25% ne donne droit à aucune prestation, alors qu'une incapacité de 66 2/3% et plus donne droit à des prestations complètes." (doc. C) Infine, per l'art. 18 del Regolamento le prestazioni d'invalidità sono versate solamente quando l'avente diritto ha presentato i giustificativi necessari e meglio i relativi certificati medici e l'eventuale decisione di rendita dell'AI.

2.6. Per la dottrina e la giurisprudenza, anche quando in base alle circostanze appare verosimile che il diritto alla rendita d'invalidità nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità (AI) verrà riconosciuto, non esiste per l'istituto di previdenza un obbligo di accordare prestazioni fintantoché l'AI non ha deliberato in merito. Un obbligo per l'istituto di previdenza di versare le prestazioni in

anticipo non è previsto né dalla legge né è stato sancito dalla giurisprudenza (cfr. tuttavia l'art. 70 cpv. 2 LPGA per il caso di concorrenza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare). Per contro costituisce prassi - riconosciuta e legittima - degli istituti di previdenza di far dipendere il versamento delle loro prestazioni di invalidità dalla resa di una decisione definitiva dell'AI, nella sua qualità di titolare primario dell'obbligo prestativo (Stauffer, Berufliche Vorsorge, Ginevra 2005, pag. 288; cfr. anche SZS 1999 p. 376). In ragione dell'effetto (di principio) vincolante della decisione dell'UAI per la definizione delle prestazioni previdenziali, l'istituto di previdenza riconosce di regola il suo obbligo prestativo solo di fronte ad un provvedimento definitivo dell'AI: le prestazioni previdenziali vengono quindi di regola versate retroattivamente per un periodo di tempo che va dal momento fissato dall'AI per la decorrenza della rendita di invalidità e la decisione di rendita (Stauffer, op. cit. pag. 288). Ora, la LPP non prevede un obbligo per l'istituto di previdenza di corrispondere degli interessi "remunerativi" sulle prestazioni versate retroattivamente a seguito della relativa pronuncia dell'AI per cui un simile diritto non può in alcun modo essere ammesso, in difetto di base legale e giurisprudenziale, a meno che lo stesso possa evincersi dalle disposizioni regolamentari applicabili, ricordato come agli istituti di previdenza sia permesso di derogare alle norme legali minime a favore degli assicurati (art. 6 LPP; cfr. il cosiddetto "Günstigkeitsprinzip", J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247). La giurisprudenza e la dottrina si sono invece occupate del tema di sapere se sulla prestazione previdenziale dovuta retroattivamente sia dovuto un interesse di mora. Secondo il TFA nell'ambito delle assicurazioni sociali, gli interessi di mora non sono dovuti, salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131 e 351; cfr. anche Stauffer, op. cit. p. 288). In materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p. 161), la LPP non si esprime. Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, in caso di versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio, gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112). Il TFA ha poi specificato che lo stesso deve valere per il pagamento tardivo di un capitale di vecchiaia (STFA non pubblicata del 31 luglio 1992 nella causa S.L), di contributi da parte del datore di lavoro (cfr. SZS 1990 p. 155) e per quel che riguarda una rendita di invalidità (DTF 119 V 131 e 134). Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l'obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.). In tal caso si applica il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell'evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si fa riferimento all'art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l'interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134). Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA ha stabilito l'applicabilità dell'art. 105 cpv. 1 CO secondo cui " il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale" (DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata).

2.7. Nella fattispecie, alla luce di quanto precede, bisogna concludere che la pretesa dell'attore intesa a percepire degli interessi "remunerativi" sulle prestazioni di invalidità riconosciute gli retroattivamente dalla fondazione convenuta in forza del provvedimento dell'UAI non può essere ammessa, giacché non sorretta dalle basi legali che regolano il

rapporto di previdenza di cui è parte l'attore. Già si è detto infatti (cfr. consid. 2.6) che la LPP non prevede un obbligo di versare interessi su una prestazione d'invalidità dovuta con effetto retroattivo. Inoltre, l'attribuzione dei pretesi interessi sulle prestazioni previdenziali dovute retroattivamente in forza di un provvedimento dell'AI non è prevista neanche dal Regolamento applicabile in concreto (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. C). In conclusione quindi, poiché la chiesta concessione degli interessi sulla rendita e sul capitale d'invalidità dovuti con effetto retroattivo non è prevista né dalla legge né dal Regolamento, e ritenuto che, anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, vige il principio della legalità secondo cui una prestazione viene erogata solo in virtù di una base legale (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 84; DTF 103 Ia 380segg.), la richiesta di AT 1 non può essere accolta. Né del resto possono essere riconosciuti degli interessi di mora, considerato come le prestazioni dovute siano state versate già verso la fine di giugno 2004 (doc. 14) e, quindi, meno di due mesi dopo l'emanazione della decisione, del 29 aprile 2004, con la quale l'UAI ha stabilito la totale incapacità lavorativa dell'attore e, quindi, il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera (doc. 18). Del resto, come si è detto (consid. 2.7), per la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l'art. 105 CO. Ne consegue che in ogni modo nella fattispecie, anche se le prestazioni non fossero ancora state versate all'attore, gli eventuali interessi di mora sarebbero dovuti dalla data della petizione al TCA benché il diritto alla rendita sia sorto già nel 2003, non avendo l'attore, antecedentemente all'inoltro della presente causa, proceduto in via esecutiva contro la Fondazione \_\_\_\_\_.

2.8. La domanda di AT 1 non può trovare accoglimento nemmeno sulla base dell'addotta circostanza per cui in occasione della concessione del capitale d'invalidità parziale, nell'ottobre 1999, la Fondazione gli aveva concesso gli interessi su tale capitale per il periodo dalla scadenza del semestre regolamentare d'attesa sino all'effettivo versamento (doc. 50, 51; cfr. consid. 1.2). Infatti, da quanto precede, per i motivi già evocati, è pacifico che l'attore non aveva diritto, nel 1999, ad interessi calcolati sulla prestazione d'invalidità parziale riconosciutagli retroattivamente. Ora, il fatto che tali interessi gli siano, ciò nonostante, stati riconosciuti non può ora consentire all'interessato di costruire un diritto ad analoghi interessi sulla prestazione dovuta dal febbraio 2003. In effetti, il fatto che l'istituto di previdenza convenuto, preso atto della mancanza di una relativa base legale o regolamentare, abbia negato l'attribuzione di interessi in occasione dell'aumento del grado d'invalidità, sta a significare unicamente la mancata - e legittima - volontà della Fondazione di perpetuare una pratica contraria alla legge e al Regolamento nei confronti dell'interessato. Tale presa di coscienza avrebbe del resto persino potuto spingere la Fondazione CV 1 a chiedere all'attore la restituzione dei fr. 3'892 versatigli nel 1999 senza valida base legale o regolamentare. Né infine manifestamente l'attore può tentare di invocare l'errore commesso dalla Fondazione appellandosi al principio della buona fede, i presupposti giurisprudenziali (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66, 119 V 307 consid. 3 e riferimenti) e dottrinali (Grisel, *Traité de droit administratif*, vol. I, pag. 390ss; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich*, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, facendo in concreto manifestamente difetto. In particolare l'errore commesso dalla Fondazione nel 1999 non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è stato pregiudizievole (requisito 4; cfr. DTF 121 V 67). Né del resto l'attore fa valere altrimenti in corso di causa. E questo a prescindere dalla considerazione che

comunque l'istituto di previdenza, chiamato a statuire sull'attribuzione ad un assicurato di una prestazione previdenziale, è tenuto a procedere al relativo esame e alla relativa decisione senza essere vincolato da provvedimenti anteriori (cfr. anche STFA non pubblicata del 2 settembre 2005 nella causa X., C 180/05). Di conseguenza, l'assicurato non può avvalersi dell'avvenuta attribuzione degli interessi nel 1999 per ottenere i chiesti interessi remunerativi sulla prestazione d'invalidità dovuta a dipendenza dell'aumento del grado d'invalidità. Ne discende che la petizione di AT 1 deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.